

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA**AZIENDA USL N° 5 - ORISTANO**

Rep. ASL n° _____ del _____

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE

* * * * *

L'anno **duemiladodici**, il giorno _____ del mese di _____,

In esecuzione della Deliberazione D.G. n. _____ del _____

TRA

- il **Dr. Mariano Meloni**, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "locatario"

E

- il **Sig. Salvatore Sammartano**, nato a Trapani il 10/03/1937, residente a Capoterra (CA) in Via Amsterdam n° 2, anche in nome e per conto degli eredi della defunta sig.ra Carenti Maria Raffaella, nel prosieguo indicato come "locatore",

Si conviene e si stipula il seguente Atto aggiuntivo al contratto di locazione Rep. ASL n°2307/2006, registrato in data 12/09/2006 al n° 2555 presso

l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Oristano, concernente la locazione dell'immobile sito in Ghilarza- Via Matteotti n° 27, p. T-1,2 distinto in catasto al Foglio 5, Mapp. n° 1101, sub 1,2 e 5 adibito a sede dei Servizi amministrativi e Sanitari del Distretto di Ghilarza.

ART. 1

Il contratto di locazione dell'immobile suindicato è rinnovato, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto del 04/09/2006, Rep. ASL n° 2307/2006, registrato in data 12/09/2006 al n° 2555 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Oristano, fatta eccezione per quanto disposto dai commi successivi, per il periodo di mesi dodici con decorrenza dal giorno **05/09/2012** al giorno **04/09/2013**, compreso.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3° dall'art. 3 della Legge n. 135 del 7 agosto del 2012, di conversione del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, l'importo annuale del canone di locazione rivalutato al 31/12/2011, pari ad Euro 52.032,00, ridotto del 15%, viene rideterminato in **Euro 44.227,20** (euro quarantaquattromiladuecentoventisette/20), da liquidarsi in rate mensili anticipate di **Euro 3.685,60**.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1° dallo

stesso art. 3, sopra indicato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trova applicazione l'adeguamento del canone di locazione agli indici ISAT.

ART. 2

Le spese di registrazione, ai sensi dell'art. 8 della L. 392/78, faranno carico in parti uguali ad entrambi i contraenti, con l'obbligo per il locatore di anticipare la tassa di registrazione e con diritto al rimborso del 50% a carico ASL, dietro presentazione della ricevuta del versamento effettuato.

L.C.S.

Il Locatore
Sig. Salvatore Sammartano

Il Direttore Generale
Dr. Mariano Meloni
